



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 433

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

N. 22 del 28-05-2021

**OGGETTO:DETERMINAZIONE SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 C. 2 L.R. 71/97 E S.M.I.
PER LA DITTA VITA SIMONE E C. SAS PER INOSSERVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE
PROT. N. 18756 DEL 18/11/2008 RELATIVA ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E
SABBIA SITA IN LOC. TRE CAMINI.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA – AMBIENTE

PREMESSO CHE

- Con D.C.C. n. 9 del 06/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con D.G.C. n. 35 del 08/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), relativo al bilancio di previsione 2021/2023, ed il piano dettagliato degli obiettivi;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Prot. n. 18756 rilasciata da questo Comune in data 18/11/2008, relativa alla coltivazione della cava di ghiaia e sabbia in Località Tre Camini alla ditta VITA SIMONE & C. s.a.s, con sede a Montegiorgio (FM) in Via Fonterimana n. 28, nella quale si fissava il termine di quattro anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori;

ACCERTATO che i lavori di coltivazione hanno avuto inizio in data 16/11/2009 (comunicazione del 12/11/2009, registrata nel protocollo al n. 17034), con scadenza in data 16/11/2013;

ATTESO CHE, prevedendo di non ultimare l'intervento di cui trattasi entro tale data, la ditta VITA SIMONE & C. s.a.s, con sede a Montegiorgio (FM) in Via Fonterimana n. 28, in data 11/11/2013, con nota acquisita al protocollo al n. 15974, faceva richiesta di proroga dell'autorizzazione prot. n. 18756/2008, fino alla data del 16/11/2016 e quindi per ulteriori tre (3) anni dalla data di scadenza originaria prevista per il 16/11/2013;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla proroga rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente in data 12/04/2014 prot. n. 5021, con scadenza dei lavori fissata per il giorno 16/11/2016;

VISTA la richiesta di proroga avanzata dalla ditta VITA SIMONE & C. s.a.s., in data 07/11/2016 prot. n. 12758 per ulteriori tre anni e comunque fino alla data del 16/11/2019, motivata dalla difficoltà di reperire sul mercato il materiale per il ritombamento, causa il fermo del mercato edilizio;

RICHIAMATA l'autorizzazione alla proroga rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente in data 18/07/2017 prot. n. 9038, con scadenza dei lavori fissata per il giorno 16/11/2019;

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga, pervenuta al Comune di Montegiorgio il 12/11/2019 con prot. n. 14953 da parte della stessa ditta, motivata dal fatto che la coltivazione della cava, in conseguenza alla grave congiuntura economica attuale e degli ultimi anni, risulta in ritardo con il cronoprogramma lavori di progetto, e preso atto delle successive integrazioni di cui al prot. n. 8663 del 31/07/2020 e prot. n. 15057 del 05/12/2020;

CONSIDERATO che, al fine di valutare di valutare la richiesta di proroga di cui sopra, il Comune di Montegiorgio ha ritenuto necessario convocare delle "riunioni tecniche" alla presenza degli Enti competenti, alle quali hanno partecipato oltre al Comune di Montegiorgio e alla ditta VITA SIMONE & C. s.a.s, la Regione Marche P.F. Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere e la Provincia di Fermo - Settore Viabilità, Infrastrutture, Urbanistica. Dette riunioni si sono tenute nelle date 06/04/2021, 20/04/2021 e 18/05/2021;

PRESO ATTO che nel corso delle "riunioni tecniche" sopra citate è emerso, tra l'altro, un quantitativo di materiale utile scavato difforme rispetto a quanto autorizzato, tale per cui il tecnico della ditta Dott. Geol. Alberto Conti ha presentato a questo Ente l'elaborato "*Stima delle quantità effettivamente commercializzate a seguito dello sfioramento della scarpata sud*", assunta al protocollo n. 6532 in data 30/04/2021, dal quale risulta che il quantitativo di materiale utile scavato in difformità e commercializzato è pari a 409 mc;

PRESO ATTO che nel verbale della "riunione tecnica" del 18/05/2021, risulta quanto segue:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

“...Gli Enti partecipanti convengono che la variazione dichiarata non si configura come variante sostanziale, ai sensi dell’art. 13bis della L.R. 71/97, e che tale modifica possa essere intesa come inosservanza dell’autorizzazione rilasciata, per cui deve essere comminata una sanzione ai sensi dell’art. 20 c. 2 della L.R. 71/97.

I partecipanti ritengono, inoltre, che la modifica sopra esposta non abbia comportato un danno ambientale, in quanto, a seguito del completamento del ritombamento, non si rileveranno modifiche rispetto a quanto autorizzato e l’area tornerà allo stato ante-operam.

La Provincia prende atto dei documenti e dei rilievi presentati dal Geol. Conti e, in merito alla stima del materiale commercializzato rispetto al volume scavato in difformità, ritiene coerente la quantità indicata, rispetto alla situazione attuale, individuata nella documentazione fotografica.

La ditta riferisce che la modifica del fronte sud di cava non abbia apportato variazioni al tracciato stradale, rispetto alla DIA presentata al Comune di Montegiorgio con prot. n. 19778 del 16.12.2005.”

VALUTATO, pertanto, che la sanzione, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 71/97 e s.m.i., dovrà essere applicata sul quantitativo di materiale utile commercializzato e scavato abusivamente pari a 409 mc;

VISTA la D.G.R. n. 1300 del 09.11.2004 avente ad oggetto “Art. 20 L.R. 71/97 – Norme per la disciplina delle attività estrattive – Determinazione del valore commerciale del materiale di cava ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative” che stabilisce in il valore di € 7,10/mc per la sanzione amministrativa in relazione all’escavazione di sabbia e ghiaia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 71/97 e s.m.i., la sanzione amministrativa è compresa tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, il cui valore è definito sulla base della D.G.R. n. 1300 del 09.11.2004 sopra indicata tale per cui la sanzione è compresa tra:

- Sanzione minima = $2 * 409 \text{ mc} * 7,10 \text{ €/mc} = 5.807,80 \text{ €}$
- Sanzione massima = $5 * 409 \text{ mc} * 7,10 \text{ €/mc} = 14.519,50 \text{ €}$

RITENUTO opportuno definire l’importo della sanzione pari al triplo del valore commerciale del materiale estratto in difformità all’autorizzazione rilasciata dal Comune, per cui il valore definito è il seguente:

- Sanzione = $3 * 409 \text{ mc} * 7,10 \text{ €/mc} = \mathbf{8.711,70 \text{ €}}$

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 16 Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i. che testualmente recita: *“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”;*

RITENUTO, pertanto, possibile applicare la riduzione prevista dall’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., tale per cui, ove il pagamento avvenga entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica degli estremi della violazione potrà essere corrisposta la somma ridotta più favorevole pari a $\text{€ } 14.519,50 / 3 = \mathbf{\text{€ } 4.839,83}$, fatto salvo che, oltre suddetto termine, la riduzione non sarà più consentita;

VISTI:

- la Legge Regionale 71/97 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1300 del 09.11.2004
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il Vigente Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31.12.2020 con la quale alla sottoscritta Ing. Elena Lombardi è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Urbanistica-Ambiente;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

PER TUTTO QUANTO SOPRA,

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
- 2. DI DARE ATTO** che, presso la cava sita in Loc. Tre Camini, la cui autorizzazione è stata rilasciata alla ditta Vita Simone & C. s.a.s., con sede a Montegiorgio (FM) in Via Fonterimana n. 28 con prot. n. 18756 del 18/11/2008, è stata attuata una modifica del fronte sud di cava, che ha comportato un aumento del materiale commercializzato pari a 409mc, come dichiarato nella relazione "Stima delle quantità effettivamente commercializzate a seguito dello sfornamento della scarpata sud" a firma del Dott. Geol. Alberto Conti, e che tale variazione possa essere intesa come inosservanza dell'autorizzazione rilasciata, tale da comminare una sanzione ai sensi dell'art. 20 c. 2 della L.R. 71/97;
- 3. DI RICHIAMARE** e allegare i verbali delle "riunioni tecniche" tenutesi in data 06/04/2021, 20/04/2021 e 18/05/2021 alla presenza oltre che del Comune di Montegiorgio e della ditta Vita Simone & C. s.a.s. anche dei rappresentanti della Regione Marche P.F. Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere e della Provincia di Fermo - Settore Viabilità, Infrastrutture, Urbanistica;
- 4. DI APPLICARE**, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 20 c. 2 della L.R. 71/97, alla Ditta Vita Simone & C. s.a.s. la sanzione pari al triplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato definito in 409 mc e reputato coerente dalla Provincia in sede di "tavolo tecnico", rispetto alla situazione attuale individuata nella documentazione fotografica:
Sanzione = 3 * 409 mc * 7,10 €/mc = 8.711,70 €
- 5. DI DARE ATTO** che, per la sanzione sopra indicata, sia possibile applicare la riduzione prevista dall'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., tale per cui, ove il pagamento avvenga entro sessanta giorni a decorrere dalla notifica degli estremi della violazione potrà essere corrisposta la somma ridotta più favorevole pari a € 14.519,50 / 3 = **€ 4.839,83**, fatto salvo che, oltre suddetto termine, la riduzione non sarà più consentita;
- 6. DI SPECIFICARE** che, come disposto dall'art. 20 comma 6 della L.R. 71/97 e s.m.i., una quota pari al 20% della sanzione amministrative sarà attribuita alla Provincia di Fermo per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di attività estrattiva, il cui importo è pari a € 1.742,34 o, nel caso di applicazione della riduzione prevista dall'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., è pari a € 976,97;
- 7. DI ACCERTARE** l'entrata spettante al Comune di Montegiorgio pari ad € 8.711,70 o pari ad € 4.839,83, in applicazione all'art. 16 della Legge n. 689/1981, al cap. 252 del bilancio comunale 2021-



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

23, annualità 2021;

8. **DI IMPEGNARE** la quota spettante alla Provincia di Fermo pari ad € 1.742,34 o € 976,97, in applicazione all'art. 16 della Legge n. 689/1981, al cap. 1739 del bilancio comunale 2021-23, annualità 2021;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio finanziario per l'adozione dei successivi adempimenti di competenza;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Ditta Vita Simone & C. s.a.s. affinché provveda al pagamento della sanzione come sopra determinata;
11. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Elena Lombardi;
12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
13. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art.6bis della legge 241 del 1990, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, neanche potenziale, in capo al predetto Responsabile;
14. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà inserita nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Elena Lombardi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lombardi Elena



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 28-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Elena Lombardi
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 05-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elena Lombardi
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 14-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 14-06-2021 al 29-06-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 837 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Elena Lombardi